

N. 5012 Reg. Gen.

s. 1022/92 Sen.

129/1768/97

111

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO COMPETE PER IL FALLIMENTO
Presoluto spazio di credito
numero uguale a quello del
fallimento
IL CA...

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE C.P. DI MILANO

29528

SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati:

dott. Carlo	Crivelli	Presidente
dott. Alida	Paluchowski	Giudice
dott. Massimo	Fabiani	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

avente per oggetto: dichiarazione di fallimento.

lette le istanze di fallimento presentate da Merlo Maurizio e da Superficcicasa di G. Grattoni con chiedono venga dichiarato il fallimento della Soc. Classic Cars s.a.s. di Palau Giovannetti Piero e del socio accomandatario;

vista la documentazione allegata dagli istanti;

lette le memorie e note difensive presentate dal debitore;

ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 l.fall. essendo la sede della società in Milano come risulta dai certificati in atti;

ritenuto che il debitore è assoggettabile al fallimento

Fabiani

in quanto società commerciale esercente attività di "commercio di auto d'epoca";

ritenuto che, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, la stessa si ricava da:

192

- entrambi i creditori istanti sono portatori di titoli giudiziali esecutivi, posto che la sentenza a favore del Merlo, pur impugnata con ricorso per cassazione, è esecutiva ed il debitore non ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva, mentre il decreto ingiuntivo a favore della Superficcicasa non è stato opposto nè tempestivamente nè ex art. 650 c.p.c. nonostante il debitore abbia da tempo sollevato questione sulla validità della notifica del provvedimento monitorio;

- nel procedimento di opposizione alla esecuzione proposto dalla Classic Cars era stata imposta al debitore una cauzione per un importo di poco superiore a L.1.000.000, ma il debitore non ha effettuato il deposito di talchè il giudice della esecuzione alla udienza del 6.11.1992 ha dichiarato che l'esecuzione "non è sospesa";

- l'incapacità della debitrice di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni dipende dal fatto che la stessa non ha effettuato il suddetto versamento, non ha dimostrato di poter pagare (salvo ripetizione), non ha offerto alcuna garanzia;

Isruu



103

- la società, per quanto risulta in atti non ha beni, atteso che nel verbale di pignoramento del 9.3.1992 l'ufficiale giudiziario ha attestato l'impossibilità di eseguirlo (e sul punto, la dichiarazione di falsità del verbale, fatta dal Palau Giovannetti davanti al Collegio non appare rilevate in quanto sprovvista di prove e comunque non essendo possibile la presentazione di querela di falso incidentale nella fase della istruttoria prefallimentare);

- l'inesistenza di beni in capo alla società è stata poi confermata dal debitore quando ha dichiarato a verbale che l'attività della Classic Cars è stata ceduta ad una impresa individuale;

- la sussistenza attuale della società Classic Cars s.a.s. non è venuta meno per effetto dello scioglimento, posto che l'estinzione della società, secondo il pacifico orientamento della Corte regolatrice, non interviene sino a quando esistono delle pendenze debitorie;

- la dedotta compensazione del credito del Merlo con un maggior credito della Classic Cars, allo stato va esclusa leggendo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, ora gravata dalla debitrice;

P. Q. M.

visti gli artt. 1 e 5 e segg. r.d. 16 marzo 1942 n.267

124

dichiara il fallimento della Soc. Classic Cars s.a.s. di Palau Giovannetti con sede in Milano, Via G.B. Vico nn. 1 e 14 e del socio illimitatamente responsabile Pietro Mauro Palau Giovannetti, nato a Milano il 19 novembre 1952;

nomina Giudice delegato il dott. Massimo Fabiani;

nomina curatore l'avv. Francesco Angeli.

Ordina al fallito di depositare entro 24 ore i bilanci e le scritture contabili, dispendendo l'immediata erezione dell'inventario omessa l'apposizione dei sigilli.



Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso del fallito, il termine di giorni 20 dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in Cancelleria delle loro domande.

Stabilisce che l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo, davanti al Giudice delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 8 marzo 1993 ore 11.30.

Ordina che la presente sentenza venga comunicata, pubblicata e affissa ai sensi dell'art. 17 l.fall.

Milano, 1° dicembre 1992

Il Presidente

Carbini

Il Giudice est.

Massimo Fabiani

TRIBUNALE di MILANO
FALLIMENTI
DEPOSITATO CCGI
- 2 DIC. 1992
IL CANCELLIERE